

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 9 settembre dell'anno 2004 , con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge si sono costituiti i signori:

Sara Notarbartolo nata a Napoli il 16/07/1974 , ivi residente alla Piazza Enrico De Nicola 95 , c.f. NTR SRA 74L56 F839K

Iki Notarbartolo nata a Napoli il 21/01/1982 , ivi residente alla via Mario Fiore, 19 c.f. NTR KII 82A61 F839E

Gilda Notarbartolo nata a Napoli il 21/01/1982 , ivi residente alla via Mario Fiore, 19 c.f. NTR GLD 82A61 F839G

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 12 del codice civile e del decreto legislativo n° 460 del 4/12/1997 è costituita un'associazione culturale denominata " **TAVERNA EST** " , avente sede legale in Napoli alla via Mario Fiore n° 19 . L'associazione non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata , ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea dei soci con le modalità previste dallo statuto .

Articolo 2) Carattere dell'associazione

L'associazione ha carattere solidaristico e non ha scopo di lucro; è apartitica , apolitica ed ha finalità socio culturali. L'associazione è composta da diverse figure professionali operanti nel campo dell'arte , dell'artigianato e dello spettacolo: attori , registi , costumisti , scenografi, danzatori, coreografi , tecnici di palcoscenico, pittori , artigiani, operatori cinematografici e del multimediale , liberi pensatori. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni interne , con gli associati , con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che hanno particolari benemeritenze.

Articolo) 3 Scopo dell'Associazione

L'associazione "TAVERNA EST" è un' associazione teatrale. L'associazione persegue i suoi fini statutari mediante l'organizzazione (anche in collaborazione con enti pubblici e privati , associazioni, gruppi ecc.) di spettacoli , rassegne , laboratori , mostre , conferenze , stages, attività didattica regolare e straordinaria , corsi di formazione professionale , filmati audiovisivi e multimediali produzione spettacolare e tutte le altre manifestazioni che possono interessare l'arte , l'artigianato e lo spettacolo; nonché altre attività collegate ai suoi fini istituzionali a favore di persone in condizioni di svantaggio: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza , profughi, immigrati non abbienti.

Promuovere e realizzare attività culturali e del tempo libero quali: teatro, musica, cinema, fotografia, pittura, scultura, turismo, seminari e convegni.

Svolgere attività di informazione e divulgazione culturale e scientifica. Organizzare spettacoli, mostre, convegni, seminari, concerti, proiezioni, e quanto altro ritenuto necessario, al raggiungimento dello scopo associativo. Promuovere scambi culturali internazionali con altri Paesi dell'Unione Europea e tra Paesi Comunitari ed extra Comunitari.

Realizzare nella propria sede sociale e presso le proprie sedi operative , occasioni di ritrovo per meglio favorire la partecipazione dei propri associati alla vita.

Svolgere qualsiasi attività connessa al fine quanto sopra citato.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato , locale , nazionale o internazionale; collaborare e

stipulare accordi di sostegno con organismi, movimenti o associazioni con cui ritenga utile avere connessioni.

L'associazione potrà inoltre , ricevere contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura da enti locali e/o nazionali (Comune, Provincia, Regione, Ministeri) , offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi cui svolga attività.

L'associazione è retta dalle norme che risultano dallo Statuto che si allega al presente atto.

Articolo 4)

Viene nominato il primo Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Sara Notarbartolo | Presidente |
| • Iki Notarbartolo | Vice presidente |
| • Gilda Notarbartolo | Consigliere |

Articolo 5)

Per quanto non previsto valgono le disposizioni delle leggi italiane in materia e in particolare del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ TAVERNA EST”

Articolo 1 Costituzione

Ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo n° 460 del 4/12/1997 è costituita l'associazione culturale denominata “ TAVERNA EST “ con sede legale in Napoli alla via Mario Fiore , 19. L'associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea dei soci con le modalità previste dallo statuto.

Articolo 2) Carattere dell'associazione

L'associazione ha carattere solidaristico e non ha scopo di lucro; è apartitica , apolitica ed ha finalità socio culturali. L'associazione è composta da diverse figure professionali operanti nel campo dell'arte , dell'artigianato e dello spettacolo: attori , registi , costumisti , scenografi, danzatori, coreografi , tecnici di palcoscenico, pittori , artigiani, operatori cinematografici e del multimediale , liberi pensatori. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni interne , con gli associati , con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che hanno particolari benemerienze.

Articolo) 3 Scopo dell'Associazione

L'associazione "TAVERNA EST" è un' associazione teatrale. L'associazione persegue i suoi fini statutari mediante l'organizzazione (anche in collaborazione con enti pubblici e privati , associazioni, gruppi ecc.) di spettacoli , rassegne , laboratori , mostre , conferenze , stages, attività didattica regolare e straordinaria , corsi di formazione professionale , filmati audiovisivi e multimediali produzione spettacolare e tutte le altre manifestazioni che possono interessare l'arte , l'artigianato e lo spettacolo; nonché altre attività collegate ai suoi fini istituzionali a favore di persone in condizioni di svantaggio: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, indigenti, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza , profughi, immigrati non abbienti.

Promuovere e realizzare attività culturali e del tempo libero quali: teatro, musica, cinema, fotografia, pittura, scultura, turismo, seminari e convegni.

Svolgere attività di informazione e divulgazione culturale e scientifica. Organizzare spettacoli, mostre, convegni, seminari, concerti, proiezioni, e quanto altro ritenuto necessario, al raggiungimento dello scopo associativo. Promuovere scambi culturali

internazionali con altri Paesi dell'Unione Europea e tra Paesi Comunitari ed extra Comunitari.

Realizzare nella propria sede sociale e presso le proprie sedi operative , occasioni di ritrovo per meglio favorire la partecipazione dei propri associati alla vita.

Svolgere qualsiasi attività connessa al fine quanto sopra citato.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato , locale , nazionale o internazionale; collaborare e stipulare accordi di sostegno con organismi, movimenti o associazioni con cui ritenga utile avere connessioni.

L'associazione potrà inoltre , ricevere contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura da enti locali e/o nazionali (Comune, Provincia, Regione, Ministeri) , offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi cui svolga attività.

Articolo 4) Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto all'associazione durante la sua vita di distribuire , anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5) Requisiti degli associati

Possono essere considerati associati tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici; l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 6) Ammissione degli associati

Le domande di ammissione all'associazione, sottoscritte da due associati presentatori, vengono valutate dal Consiglio direttivo che delibera sull' ammissione del nuovo associato.

Articolo 7) Doveri degli associati

L'appartenenza all' associazione ha carattere libero e volontario , ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dall'organo direttivo. Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa . L'importo e le modalità di pagamento vengono stabiliti dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo.

Articolo 8) Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per mancato pagamento della quota sociale , per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, o per delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 9) Bilancio

L'esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi Dalla chiusura dell'esercizio il presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta . I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di qualsiasi associato che abbia motivo di interesse alla consultazione. Gli eventuali avanzi di gestione , che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità dell'associazione.

Articolo 10) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo , il Presidente e Vice Presidente .

Articolo 11) Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell' associazione. L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio , per la presentazione del bilancio revisionale dell'esercizio in corso oltre che per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere convocata in sede ordinaria e straordinaria:

- Per decisione del consiglio direttivo
- Su richiesta , di almeno un terzo degli associati , indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblee ordinarie, esclusa quella che approva il bilancio e quelle straordinarie, sono convocate con il preavviso di almeno trenta giorni da affiggersi nella sede sociale. Il termine può essere ridotto a dieci giorni quando la convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata.

Articolo 12) Riunioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati , in seconda convocazione è validamente costituita a prescindere dal numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria , in prima convocazione , è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati , in seconda convocazione è validamente costituita quale che sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea presieduta dal presidente dell'associazione.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione , con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea delibera , sia in prima sia in seconda convocazione , con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Articolo 13) Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

1. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo
2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente
3. fissare le quote di ammissione su proposta del Consiglio Direttivo
4. deliberare sulle direttive generali dell'associazione
5. deliberare sullo scioglimento dell'associazione
6. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
7. deliberare su ogni argomento di carattere straordinario proposto dal Consiglio Direttivo

Articolo 14) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo , come nominato ed istituito , dura in carica per un triennio .

Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare sulle seguenti questioni

- attuazione delle finalità dell'associazione secondo le direttive dell'assemblea
- redigere il rendiconto economico e finanziario dell'associazione
- deliberare su ogni atto finanziario e patrimoniale che eccede l'ordinaria amministrazione
- esprimere parere su ogni atto proposto dal Presidente
- accertare i requisiti di ammissione degli associati
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati

I consiglieri possono essere riconfermati . In caso di dimissioni , decesso , decadenza o altro impedimento di un consigliere , il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica , salvo il rimborso alle spese effettivamente sostenute .

La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o ai membri dello stesso all'uopo delegati dal Consiglio e nei limiti della delega.

Articolo 15) Riunioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce in un'unica convocazione , una volta ogni sei mesi e comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando, lo richiedono almeno tre consiglieri. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate a mezzo lettera raccomandata almeno sette giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza , dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Articolo 16) Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento delle attività dell'associazione. Il Presidente firma gli atti sociali che impegnano l'associazione nei confronti dei soci e dei terzi, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave , la carica viene assunta dal Vice Presidente il quale sostituisce il presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento.

Articolo 17) Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da : quote associative , dai versamenti volontari degli associati , da contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione , Enti locali ed enti in genere , da sovvenzioni , donazioni e lasciti di terzi o di associati , dai proventi derivanti da contratti di promozione e sponsorizzazione , dai proventi derivanti dall'attività dell'associazione

Articolo 18) Indisponibilità del patrimonio dell'associazione.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative . Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.


Articolo 19) Scioglimento dell'associazione

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 , comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 20) Richiamo Normativo

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme sulle leggi italiane un materia e in particolare il Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460

Napoli li 9 settembre 2004

SARA NOTARBARTOLO 
IKI NOTARBARTOLO 
GILDA NOTARBARTOLO 

AGENZIA ENTRATE NAPOLI 4

N. Protocollo : 2004073492
N. Progressivo: 2004025874
Reperto : AREA SERVIZI

Comune di domicilio fiscale: NAPOLI

ASSOC. TAVERNA EST

Codice fiscale/Partita IVA: 95050010636

ha consegnato a questo ufficio il giorno 14/09/2004

Oggetto Anno imposta

ATTO COSTITUTIVO E. 132,83

corredato dal documento con protocollo 2004 / 073493


Agenzia delle Entrate
UFFICIO di NAPOLI 4